

Publicato il 10/12/2024

N. 00373/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2024, proposto da Cesarino Ruini, Cecilia Bizzocchi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Daniele Turco, Rita Cannella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Eliana Benvegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rina Fornaciari, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Bertoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Reggio Emilia R.U.O. 422 del 8 maggio 2024, avente ad oggetto la demolizione di opere edilizie abusive ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 23/2004;

- del provvedimento di determinazione e di irrogazione di sanzione pecuniaria P.G. 124612/2014 del Comune di Reggio Emilia, datato 7 maggio 2024, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 23/2004;
- per quanto occorrer possa, della disposizione di cui all'art. 25.a del previgente RUE adottato dal Comune di Reggio Emilia con delibera n. 5840/92 del 16.04.2009 ed approvato in variante con delibera n. 151 del 13.07.2020, nonché della disposizione di cui all'art. 7.1 del PUG comunale approvato con delibera n. 91 datata 08.05.2023;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia e della controinteressata Rina Fornaciari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I signori Cesarino Ruini e Cecilia Bizzocchi, odierni ricorrenti, con ricorso proposto come in rito chiedono l'annullamento dell'ordinanza R.U.O. 422 datata 8 maggio 2024, con cui la Dirigente dello Sportello Attività Produttive e Edilizia del Comune di Reggio Emilia ha ingiunto loro la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, e dell'ordinanza P.G. 124612/2014 del 7 maggio 2024, con cui la medesima Dirigente ha ingiunto loro il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23.

In particolare, in fatto, i ricorrenti sono comproprietari di due unità immobiliari site nel Comune di Reggio Emilia, in via del Consorzio n. 4,

identificate al Catasto dei Fabbricati al foglio 125, mappale 342, subalterni 8 e 9.

Ad esito di segnalazione da parte della sig.ra Rina Fornaciari, odierna controinteressata, il Comune di Reggio Emilia procedeva, tramite personale tecnico, ad effettuare due sopralluoghi, il primo in data 30 luglio 2021 e il secondo in data 5 novembre 2021, compendiandone le risultanze nel verbale n. 268488/2021 del 10 dicembre 2021. Dai citati accertamenti emergeva *«lungo l'intero sviluppo del balcone, la presenza di una struttura costituita da n. 12 vetri aventi dimensioni pari a cm. 40 di base x cm. 294 di altezza circa, installata in corrispondenza del bordo balcone internamente alla ringhiera e mediante guide metalliche tassellate in basso sulla pavimentazione e nella parte alta al balcone superiore. Sul medesimo balcone era installata trasversalmente una divisoria a vetro che divideva lo stesso in due parti, rendendo le due unità immobiliari comunicanti fra di loro mediante una porta. Nella parte ispezionata lo sviluppo lineare della struttura era pari ad una lunghezza di m. 3,20, corrispondenti ad 8 moduli in vetro separati l'uno dall'altro da un piccolo setto divisorio in materiale plastico. Su uno dei vetri era installata una piccola ventola manuale avente funzione di ricambio aria»* (cfr. ordinanza R.U.O. 422 datata 8 maggio 2024).

Con comunicazione del 14 ottobre 2022, la Dirigente dello Sportello Attività Produttive e Edilizia del Comune di Reggio Emilia informava i ricorrenti delle risultanze dei sopralluoghi, dai quali era emersa la realizzazione di opere concretizzanti un *«intervento di nuova costruzione eseguito in assenza di titolo abilitativo (PDC) su immobile vincolato in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 10 della legge regionale 23/2004»*, tenuto conto anche del fatto che *«l'area su cui insiste l'unità immobiliare oggetto del sopralluogo risulta identificata: dal vigente R.U.E. come ACS 1 - "Disciplina della Città storica e degli edifici tutelati esterni non ricadenti in territorio rurale" Capo IV - Art. 25a - Centro storico di Reggio e prima espansione novecentesca; dal P.U.G. in adozione come QCD "Tessuti del Centro Storico"»*.

I ricorrenti prospettano di non aver mai ricevuto la notificazione della suddetta comunicazione di avvio del procedimento e, pertanto, di non aver mai potuto presentare alcuna osservazione.

Con ordinanza P.G. 124612/2014 del 7 maggio 2024, la Dirigente dello Sportello Attività Produttive e Edilizia del Comune di Reggio Emilia, dopo aver dato atto degli esiti del sopralluogo e della comunicazione di avvio del procedimento che *«prefigurava - stante la sussistenza di vincoli derivanti dallo strumento urbanistico - la successiva adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo II della L.R. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 e smi, e più precisamente sia l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo da 2.000,00 a 20.000,00 Euro (oggetto del presente provvedimento), sia l'emissione di Ordinanza per la restituzione in pristino ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 23/2004 e smi (oggetto di altro provvedimento)»*, e dopo aver precisato che *«le opere descritte in premessa costituiscono nel loro complesso interventi di "Nuova Costruzione", sia in riferimento alla lettera e) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e smi, sia in riferimento alla lettera g) dell'Allegato alla L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 e smi, e che dette opere sono state eseguite in assenza di titolo»* e che *«(...) conseguentemente ricorrono i presupposti per applicare il disposto dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 23 del 2004 e smi stante l'esecuzione delle opere abusive su fabbricato (Foglio 125, Mappale 342, Subb. 8 e 9) vincolato in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali (RUE e PUG) e irrogare al proprietario responsabile la sanzione pecuniaria di cui al medesimo art. 10, comma 2, della già citata L.R. n. 23/2004 e smi»*, irrogava nei confronti dei ricorrenti la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23.

Con successiva ordinanza R.U.O. 422 datata 8 maggio 2024, la Dirigente dello Sportello Attività Produttive e Edilizia del Comune di Reggio Emilia, dopo aver dato nuovamente atto degli esiti del sopralluogo e della comunicazione di avvio del procedimento che *«prefigurava - stante la sussistenza di vincoli derivanti dallo strumento urbanistico - la successiva adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo II della L.R. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 e smi, e più precisamente sia l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo da 2.000,00 a 20.000,00 Euro (oggetto di altro provvedimento), sia l'emissione di Ordinanza di ripristino dello stato dei*

luoghi mediante rimozione del manufatto non autorizzato (oggetto del presente provvedimento) ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 23/2004 e smi», e dopo aver precisato che «le opere descritte in premessa costituiscono nel loro complesso un intervento di "Nuova Costruzione", sia in riferimento alla lettera e) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e smi, sia in riferimento alla lettera g) dell'Allegato alla L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 e smi, e che dette opere sono state eseguite - entro un immobile sottoposto a vincoli dallo strumento urbanistico - in assenza di titolo», ingiungeva ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive in questione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso le succitate ordinanze e, per quanto necessario, l'art. 25.a del previgente RUE e l'art. 7.1 del PUG del Comune di Reggio Emilia, i ricorrenti hanno proposto l'odierno ricorso, con richiesta di misure cautelari sospensive, anche monocratiche.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Emilia e la controinteressata sig.ra Rina Fornaciari, entrambi instando per la reiezione del ricorso.

Con decreto presidenziale n. 90 del 18 luglio 2024, questo Tribunale ha accolto la richiesta di misure cautelari provvisorie, così motivando: *«ritenuto che, in ragione degli effetti che si determinerebbero medio tempore, emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da richiedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, in assenza peraltro di elementi che, quanto al periodo di tempo residuo, evidenzino un significativo pregiudizio per gli altri interessi coinvolti; che, naturalmente, resta impregiudicata ogni statuizione sui profili di rito e di merito del ricorso, da rinviare alla trattazione collegiale».*

Con ordinanza collegiale n. 112 del 5 settembre 2024, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, ordinando la sospensione dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, così motivando: *«considerato, sotto il profilo del periculum, il danno grave e irreparabile che l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione delle opere realizzate cagionerebbe ai ricorrenti, implicando per il resto la controversia l'esame di questioni meritevoli di approfondimento nella più adeguata sede di merito».*

Alla pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è affidato ad un unico e articolato motivo, con cui si deduce *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, anche in relazione all’art. 25.a del previgente RUE adottato dal Comune di Reggio Emilia ed all’art. 7.1 del PUG adottato dal Comune di Reggio Emilia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 31 D.P.R. n. 380 del 06.06.2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 23 del 21.10.2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 bis, e 7 Legge n. 241 del 07.08.1990. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità; ingiustizia grave e manifesta. Sviamento di potere”*.

Con un primo ordine di censure, i ricorrenti contestano i provvedimenti impugnati in quanto fondati sull’erronea qualificazione dell’installazione quale “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e della lett. g) dell’Allegato alla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 30 luglio 2013 n. 15.

Sostengono che le vetrate amovibili e a pacchetto installate non possano essere ricondotte nella nozione di “nuova costruzione”, non trattandosi né «*di trasformazioni edilizie, né di operazioni di ampliamento della preesistente sagoma dell’edificio (...), né ancora di installazioni atti alla modifica della destinazione d’uso dei beni in questione*».

Sostengono che, già da tempo, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa ha escluso che le vetrate panoramiche possano essere qualificate quali “nuove costruzioni”, anche in considerazione del fatto che l’opera principale non è rappresentata dalla struttura metallica in sé, quanto dalla copertura (tenda o vetrata) che funge da protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (citano, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306).

Sostengono che, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, se l'elemento di copertura e/o di chiusura perimetrale è realizzato con materiali e tecniche di installazioni che attribuiscono all'opera facile amovibilità (poiché la stessa non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza), l'installazione non può tradursi in un organismo edilizio connotato da nuovi volumi e superfici, ragion per cui la stessa sarà da ascrivere nella categoria degli interventi soggetti ad attività di edilizia libera e non necessiterà di alcun permesso (citano Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777).

Richiamano, poi, la sentenza n. 256 del 25 settembre 2023, con cui questo Tribunale, in un caso analogo, ha escluso la necessità del titolo abilitativo in ragione dell'“impacchettabilità” dei pannelli in vetro della struttura, che escluderebbe la realizzazione di un locale chiuso con aumento di volumetria.

Aggiungono, poi, che i provvedimenti impugnati si porrebbero in contrasto con la previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-*bis*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, secondo cui costituiscono interventi da eseguirsi senza titolo abilitativo quelli consistenti nella realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cc.dd. VEPA), disposizione introdotta dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, e, quindi, in vigore al momento dell'adozione delle determinazioni comunali.

Sostengono come sia inconferente il richiamo effettuato dalle ordinanze impugnate agli strumenti di pianificazione urbanistica locali, dal momento che la realizzazione delle vetrate panoramiche non assumerebbe alcun rilievo ai fini urbanistici.

Con un secondo ordine di censure, poi, i ricorrenti lamentano di non aver mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, contestando quanto dichiarato dall'Amministrazione con riferimento alla notificazione per compiuta giacenza; segnalano, pertanto, di non aver mai potuto esercitare i propri diritti partecipativi procedurali, criticità segnalata all'Amministrazione comunale con una richiesta di annullamento in autotutela dei provvedimenti adottati, invero mai riscontrata dal Comune. Ritengono che

la mancata comunicazione di avvio del procedimento determinerebbe l'illegittimità dei provvedimenti di che trattasi, dal momento che la loro partecipazione al procedimento avrebbe indubbiamente influito sulle determinazioni dell'ente comunale.

Con un ultimo profilo di censura, i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per il fatto che sarebbe stata adottata in data antecedente rispetto al provvedimento ad essa presupposto, *id est* l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Avversando le doglianze dei ricorrenti, la difesa comunale sostiene che nel caso di specie le opere realizzate debbano essere ricondotte nel concetto di "nuova costruzione", dal momento che la chiusura con "vetrate" di un balcone a sbalzo determinerebbe un aumento di volume, in quanto uscente dalla sagoma dell'edificio esistente. Sostiene, inoltre, che tale intervento non sarebbe sanabile, in quanto realizzato in un'area sottoposta a vincoli dalla strumentazione urbanistica locale.

Il Collegio, in virtù del principio di economia processuale della c.d. ragione più liquida, ritiene di poter prescindere dalle censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla errata scansione temporale tra ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in ragione dell'efficacia assorbente della censura relativa alla violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b-*bis*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la cui fondatezza consente l'accoglimento del ricorso e l'assorbimento delle altre censure.

L'art. 6, comma 1, lett. b-*bis*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella versione vigente *ratione temporis* al momento dell'adozione degli atti impugnati, prevede che «*gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche*

dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».

Con tale disposizione, introdotta dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, il Legislatore ha evidentemente inteso liberalizzare la realizzazione delle cc.dd. VEPA (vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti), a condizione che l'installazione delle vetrate non realizzi uno spazio stabilmente chiuso.

Ai fini della configurabilità delle VEPA sono necessarie specifiche caratteristiche tecniche (amovibilità, trasparenza, mantenimento della microaerazione, minimo impatto visivo e ingombro apparente) e determinati requisiti funzionali (protezione dagli agenti atmosferici, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, mancanza della chiusura stabile degli spazi esterni) (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8 maggio 2024 n. 4148).

Da un punto di vista tecnico strutturale è necessario che: a) l'opera principale sia costituita dalla "vetrata panoramica", quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; b) la struttura sia un elemento meramente accessorio rispetto alla vetrata, necessario al sostegno della stessa; c) i pannelli costituenti le vetrate siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio (cfr. in termini, sulla specifica questione delle cc.dd. pergolende, Consiglio di Stato, sez. II, 6 giugno 2023 n. 5567).

In definitiva, nel rispetto delle caratteristiche indicate, l'utilizzo di vetrate panoramiche non comporta la creazione di un nuovo volume quando sia effettuato ai soli fini di protezione temporanea dagli agenti atmosferici, riduzione delle dispersioni termiche e conseguimento di condizioni di maggiore vivibilità in uno spazio esterno che conservi tale natura e funzione e non si trasformi quindi in un locale chiuso potenzialmente abitabile.

Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, le ordinanze impugnate descrivono le opere realizzate nei seguenti termini: «(...) lungo l'intero sviluppo del balcone, la presenza di una struttura costituita da n. 12 vetri aventi dimensioni pari a cm. 40 di base \times cm. 294 di altezza circa, installata in corrispondenza del bordo balcone internamente alla ringhiera e mediante guide metalliche tassellate in basso sulla pavimentazione e nella parte alta al balcone superiore. Sul medesimo balcone era installata trasversalmente una divisoria a vetro che divideva lo stesso in due parti, rendendo le due unità immobiliari comunicanti fra di loro mediante una porta. Nella parte ispezionata lo sviluppo lineare della struttura era pari ad una lunghezza di m. 3,20, corrispondenti ad 8 moduli in vetro separati l'uno dall'altro da un piccolo setto divisorio in materiale plastico. Su uno dei vetri era installata una piccola ventola manuale avente funzione di ricambio aria».

In base alla documentazione fotografica depositata agli atti del giudizio, le opere realizzate sul terrazzo di proprietà dei ricorrenti sono costituite da vetrate apribili e richiudibili a pacchetto, che, posizionate prima della ringhiera perimetrale, delimitano i terrazzi dei due appartamenti. Le vetrate sono apribili con scorrimento, mediante le guide metalliche poste nella parte bassa della pavimentazione e nella parte alta del soffitto del balcone.

Tale caratteristica è peraltro comprovata dalla stessa controinteressata, che produce documentazione fotografica (v. documento n. 4 del deposito del 30 agosto 2024) che ritrae le vetrate in questione completamente “impacchettate”.

I pannelli, poi, sono posizionati nella parte interna del balcone, prima della ringhiera perimetrale, ragion per cui non vi è alcuna sporgenza rispetto alla

sagoma dell'edificio, così come è evidente trattarsi di materiale amovibile per essere l'intera struttura ancorata al balcone "*mediante guide metalliche tassellate in basso sulla pavimentazione e nella parte alta al balcone superiore*" (così il verbale di sopralluogo dei tecnici comunali).

In definitiva, le vetrate a pannello utilizzate realizzano solo una precaria delimitazione del balcone, priva di elementi di fissità, stabilità e permanenza, quindi non creano alcuno spazio chiuso stabilmente configurato e non risultano sporgenti rispetto alla sagoma dell'edificio, ragion per cui non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie, risultando pertanto sussumibili negli interventi soggetti a edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-*bis*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

La riconducibilità dell'intervento in questione all'attività di edilizia libera rende, pertanto, inconferente il riferimento fatto dalla difesa comunale alla circostanza che l'area ove sono ubicati gli immobili sarebbe soggetta a vincolo quale "Centro storico".

Non è persuasiva, inoltre, la tesi sostenuta dalla controinteressata, secondo cui il posizionamento sul balcone in questione di un lavabo con rubinetti, di una lavatrice, di vari mobili e stenditoi avrebbe determinato la realizzazione «*di un locale adibito stabilmente a "lavanderia"*».

La questione rilevante, infatti, è l'idoneità della chiusura tramite i pannelli di vetro a configurare uno spazio stabilmente chiuso con conseguente variazione di volume e di superficie. Orbene, una volta esclusa tale idoneità, per le ragioni in precedenza indicate, è irrilevante la scelta dei componenti di arredo del balcone, elemento questo eventualmente valutabile sotto il profilo della compatibilità con il regolamento condominiale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguenziale annullamento degli atti impugnati.

La peculiarità della controversia consente di disporre la compensazione delle spese di lite, fermo restando l'obbligo del Comune di rifondere ai ricorrenti il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le ordinanze impugnate.

Spese compensate, con rifusione ai ricorrenti del contributo unificato a carico del Comune di Reggio Emilia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Caterina Luperto, Referendario, Estensore

Paola Pozzani, Referendario

L'ESTENSORE
Caterina Luperto

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO